

Redditi d'impresa

Il termine di decadenza per l'accertamento in caso di passività inesistenti

La sopravvenienza attiva derivante dalla sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in bilancio in esercizi precedenti concorre alla formazione del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del T.U.I.R., solo qualora le stesse esistano al momento della loro iscrizione. Pertanto, l'Amministrazione finanziaria non potrebbe contestare la fittizietà delle passività inesistenti dopo che è scaduto il termine per l'accertamento del periodo d'imposta nel cui bilancio sono state iscritte. La Corte di cassazione ha confermato tale principio, ma ha, nel contempo, stabilito la imponibilità della sopravvenienza attiva nel momento della sua "emersione" in bilancio, cioè in quello della "liberazione" della riserva "occulta" originata dalle dette passività.

di Gianfranco Ferranti

7

IRAP

Dividendi su partecipazioni rilevate con equity method: regole IRAP per gli intermediari finanziari

Le regole di determinazione della base imponibile IRAP dovrebbero essere applicate secondo logiche di stretta derivazione ("presa diretta") dal bilancio (o, meglio, dal conto economico), atteso che lo stesso D.Lgs. n. 446/1997 considera sempre prevalenti i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa. Tale impostazione vale anche nelle ipotesi - come quella della contabilizzazione delle partecipazioni secondo l'equity method - in cui taluni componenti di reddito, proprio per effetto della citata regola di derivazione, non siano affatto rilevati nel conto economico. È il caso dei dividendi relativi a partecipazioni rilevate secondo il predetto metodo, che, conseguentemente, non dovrebbero concorrere alla formazione della base imponibile del tributo regionale degli intermediari finanziari.

di Annibale Dodero e Guerino Russetti

15

Fiscalità internazionale

Deducibilità degli interessi passivi nei gruppi multinazionali: abuso del diritto e principi comunitari

Anche se i principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-484/19, Loxel, in merito al rapporto tra arm's length principle ed abuso del diritto sono stati riaffermati nel giugno 2022 dalla Corte EFTA nella sentenza E-3/21, PRA Group, l'Agenzia delle entrate non sembra averne tenuto conto in due risposte ad interpellato pubblicate nel corso del 2022 relative ad operazioni di debt push down all'interno di un gruppo societario multinazionale. Peraltro, alcuni recenti sviluppi in ambito comunitario potrebbero mutare ancora il quadro interpretativo di riferimento.

di Riccardo Michelutti, Giacomo Ficai e Francesco Polli

22

Profili controversi della ratio legis della disciplina del transfer pricing

L'assetto normativo e applicativo del transfer pricing ha subito, tanto a livello OCSE che della disciplina nazionale, assestamenti che non sempre hanno considerato la ratio legis alla quale dovrebbero ispirarsi. A coloro che la ritengono funzionale all'attuazione del principio di territorialità della tassazione si contrappongono quelli che ne valorizzano (anche) l'esigenza di contrastare la pratica dell'elusione fiscale internazionale. Se dovesse prevalere l'orientamento alla territorialità, come sembra, l'area d'interesse delle misure normative adottate in materia di TP dovrebbe riguardare solo transazioni commerciali che avvengono tra società residenti in Stati con differenziali normativi che rendono significativamente favorevole la tassazione in uno Stato rispetto all'altro. In mancanza, potrebbe addirittura essere messa in discussione la stessa ragion d'essere della disciplina domestica e internazionale del transfer pricing. Un ulteriore fattore di riflessione attiene alla scelta, sia da parte del contribuente che dell'Amministrazione finanziaria, dei metodi di controllo dell'intervallo di libera concorrenza, ritenendosi necessaria una pur minima motivazione, anche se non esiste tra essi una gerarchia.

di Mario Damiani

31

Esenzione IMU, abitazione principale e nucleo familiare: si pone fine a discriminazioni e irragionevolezza

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 209/2022, ha posto fine al contrasto interpretativo sorto attorno all'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, ritenendo irragionevole e discriminatoria la disciplina dell'esenzione IMU sull'abitazione principale. In particolare, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disciplina agevolativa nella parte in cui ancora il beneficio fiscale anche alla residenza anagrafica e alla dimora abituale del nucleo familiare, in quanto tale riferimento si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 31 e 53 Cost. Si auspica che il legislatore accolga le sollecitazioni mosse dalla Consulta, riflettendo sulla opportunità di intraprendere nuovi percorsi di riforma tesi, da un lato, a favorire le attività di controllo da parte dei Comuni e, dall'altro, a promuovere lo sviluppo della famiglia.

di Giuseppe Corasaniti

39

Si ridimensiona l'impugnazione facoltativa dell'estratto di ruolo

In tema di inammissibilità del ricorso contro l'estratto di ruolo, la soluzione fornita dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 26283/2022 ai quesiti specifici (retroattività? incostituzionalità?) implicati dalla devoluzione alle Sezioni Unite non persuade; lo dimostra la preoccupazione del Collegio nell'individuare ampi limiti all'inammissibilità dei ricorsi pendenti e l'analisi puntigliosa con la quale, in relazione ai singoli atti della riscossione, si esclude la deminutio della tutela. Le ragioni giustificative dell'interesse al ricorso potranno essere fatte valere, nei giudizi pendenti, in modo ampio, anche in sede di legittimità.

di Massimo Basilavecchia

53

Nuova disciplina dell'onere della prova: la riscoperta del passato per un futuro più giusto

Il comma 5-bis dell'art. 7, D.Lgs. n. 546/1992, in materia di onere della prova, rappresenta una delle novità più significative della riforma della giustizia tributaria. La novella non solo ristabilisce le tradizionali regole di distribuzione dell'onere probatorio, ma sembra istituire un maggior rigore nella individuazione e nella valutazione della prova, rispettivamente, da parte dell'Amministrazione finanziaria e del giudice tributario. Si tratta di un intervento legislativo che trova le proprie fondamenta nell'ordinamento previgente, ma che si apre al futuro, riconducendo le liti tributarie sulla strada del giusto processo e nel far ciò auspicabilmente innescando un processo virtuoso a monte, nella fase di accertamento.

di Cristiano Caumont Caimi e Nicola Pardini

66

L'evoluzione della giurisprudenza UE sui rimedi sanzionatori contro le frodi IVA

Negli ultimi interventi della Corte di Giustizia, fra cui la sentenza del 27 ottobre 2022, relativa alla causa C-641/21, si intravede un invito rivolto agli Stati dell'Unione ad introdurre nel tessuto normativo interno delle disposizioni che prevedano un sistema sanzionatorio a carico dei soggetti passivi che partecipino sia pure indirettamente, ma consapevolmente, alla frode. Tale invito sembra giustificato dalla necessità che la regola del "sapeva o avrebbe dovuto sapere" - creata dalla stessa giurisprudenza europea - debba atterrare su un base giuridica più solida, individuata dai giudici europei nell'art. 273 della Direttiva 2006/112/CE, per una effettiva attuazione dei principi di proporzionalità e, soprattutto, di legalità.

di Clino De Ieso

74

Profili impositivi diretti delle distribuzioni da trust opachi residenti e non residenti

Il riconoscimento dell'autonoma soggettività passiva del trust ai fini IRES si collega alla presenza di un patrimonio separato che diviene autonomo sia sotto il profilo dei mezzi e dei criteri afferenti alla sua amministrazione, sia per ciò che attiene ai poteri di destinazione e disposizione del medesimo e dei frutti derivanti dalla sua gestione. Nel caso di trust opaco (ovvero senza individuazione di beneficiari) commerciale residente in Italia, la tassazione del reddito in capo al trust dovrebbe rendere irrilevanti le successive distribuzioni, ma l'Agenzia delle entrate ha cambiato il suo pensiero. In virtù dell'art. 13 del D.L. n. 124/2019, presentano invece ex lege rilevanza impositiva i redditi corrisposti a beneficiari residenti da trust opachi stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata.

di Antonio Tomassini, Antonio Longo e Angela Dulcetti

85

L'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni applicabile su polizze CQS E CPI

Le polizze CQS (Cessione del Quinto dello Stipendio) e CPI (Credit Protection Insurance) sono riconducibili fra le "assicurazioni contro i rischi d'impiego" soggette ad imposta sulle assicurazioni con l'aliquota del 2,50% e non fra le "assicurazioni della solvibilità dei debitori" soggette a tale imposta con l'aliquota del 12,50%, in quanto le prime accordano il pagamento di un indennizzo agli intermediari che abbiano concesso a lavoratori dipendenti finanziamenti garantiti dalla predetta cessione alla condizione che abbiano per qualsiasi motivo perso l'impiego, e le seconde subordinano il pagamento dell'indennizzo a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano ricevuto finanziamenti non garantiti alla condizione che abbiano perso il loro impiego per ragioni indipendenti dalla loro condotta. Pertanto il pagamento dell'indennizzo non è subordinato all'insolvenza dei lavoratori finanziati.

di Gabriele Escalar

91